



Prot.n. 3490 del 12/09/18

ordinanza n. 41

**Oggetto:** *Misure di prevenzione su base genetica per l'eradicazione della scrapie ovina classica, finalizzate all'incremento dell'allele di resistenza della proteina prionica (ARR) nell'intero patrimonio ovino nazionale - Macellazione obbligatoria di capi ovini con genotipo indesiderato, non idonei alla riproduzione – Azienda Zootecnica Egidi Sergio*

- VISTA** la comunicazione del Servizio di Sanità Animale dell'ASUR Area Vasta 5 di Ascoli Piceno e San Benedetto del Tronto ricevuta in data 03/08/2018 , prot. n. 3048, con la quale viene confermata la presenza di n.02 capi ovini portatori dell'allele VRQ, di n. 01 capi ovini suscettibili, di n.02 capi ovini resistenti eterozigoti e di n.01 capi ovini resistenti omozigoti presso l'allevamento ovino **IT065AP105**, del Sig. Egidi Sergio C.F. GDESRG75A23A462H residente in via Lane, 8 Force (AP);
- VISTO** il Regolamento di Polizia Veterinaria approvato con DPR 8 febbraio 1954, n. 320 e le successive modifiche e integrazioni;
- VISTI** la Legge n. 218 del 2 giugno 1988, il Decreto ministeriale 20 luglio 1989, n. 298 e il Decreto ministeriale 19 agosto 1996, n. 587 che disciplinano i criteri di calcolo per gli indennizzi degli animali abbattuti a seguito di malattie;
- VISTO** Il Reg. CE 999/2001 e le successive modifiche e integrazioni;
- VISTO** il Decreto Ministeriale 8 Aprile 1999 riguardante le norme per la profilassi della Scrapie ovi-caprina;
- VISTO** il Decreto del Ministero della Salute 25 novembre 2015, pubblicato sulla G.U. del 27 Gennaio 2016 n. 21, concernente "Misure di prevenzione su base genetica per l'eradicazione della Scrapie ovina classica, finalizzate all'incremento dell'allele di resistenza della proteina prionica (ARR) nell'intero patrimonio ovino nazionale";

**VISTO** il Decreto del Dirigente la Posizione Funzionale Veterinaria e Sicurezza Alimentare n. 108/VSA del 11.7.2016 concernente “misure di prevenzione su base genetica per l’eradicazione della scrapie ovina classica”;

**VISTA** la Nota del Ministero della Salute 0004408-21/02/2017-DGSAF-MDS-P – Chiarimenti per l’utilizzo e la movimentazione dei riproduttori;

**CONSIDERATO** che il suddetto Piano di Selezione Genetica prevede la macellazione obbligatoria degli ovini il cui genotipo presenta l’allele VRQ “entro 30 giorni dalla determinazione del genotipo” ed il conseguente indennizzo agli allevatori per gli animali macellati obbligatoriamente, ai sensi della Legge n. 218/1988;

**CONSIDERATO** altresì che gli arieti con il genotipo suscettibile potranno essere impiegati come riproduttori per un periodo massimo di 3 (tre) anni ma non potranno essere venduti o movimentati; che gli arieti resistenti eterozigoti potranno essere impiegati come riproduttori o movimentati verso allevamenti di pari livello sanitario, per un periodo massimo di 5 (cinque) anni, eventualmente estesi a 7 (sette) se iscritti al Libro Genealogico mentre non ci sono limitazioni per gli arieti resistenti omozigoti;

**VISTO** il D.Lgs. n. 267 del 18.8.2000 (“Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali”) e le successive modifiche e integrazioni, in particolare l’art. 50 concernente le competenze del Sindaco quale “rappresentante della comunità locale”, “in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale”;

#### ORDINA

Al sopra indicato Sig. Egidi Sergio di adottare, per gli ovini sotto elencati portatori dell’allele VRQ, non idonei alla riproduzione, le seguenti misure:

- a) esclusione dalla riproduzione, registrazione dell’identificativo e del relativo genotipo nel registro di stalla;
- b) divieto di movimentazione verso altri allevamenti;
- c) castrazione o, in alternativa, avvio alla macellazione, **entro 30 giorni** dalla notifica del genotipo presso un macello regolarmente autorizzato;

Capi ovini non idonei alla riproduzione		
Identificativo	Categoria	Genotipo
IT044000098090	ARIETE	ARR/VRQ
IT044000108970	ARIETE	ARQ/VRQ

- d) l'ariete suscettibile in quanto non portatore del gene ARR, potrà essere utilizzato per la monta nella propria azienda fino al 27.01.2019 ma non è consentita la vendita o la movimentazione salvo che verso il macello durante o dopo tale periodo transitorio; trascorso tale termine, lo stesso capo dovrà essere castrato o avviato alla macellazione presso un macello regolarmente autorizzato;

<b>Capo ovino suscettibile</b>		
<b>Identificativo</b>	<b>Categoria</b>	<b>Genotipo</b>
<b>IT044000030838</b>	<b>ARIETE</b>	<b>ARQ/ARQ</b>

- e) gli arieti con il genotipo resistente eterozigote possono essere impiegati per la monta o la movimentazione verso gli allevamenti di pari livello sanitario fino al 27.1.2021 (eventualmente esteso al 27.1.2023 qualora iscritto al Libro Genealogico); trascorso tale termine, gli stessi capi dovranno essere castrati o avviati alla macellazione presso un macello regolarmente autorizzato;

<b>Capi ovini resistenti eterozigoti</b>		
<b>Identificativo</b>	<b>Categoria</b>	<b>Genotipo</b>
<b>IT044000091434</b>	<b>ARIETE</b>	<b>ARR/ARQ</b>
<b>IT066000098010</b>	<b>ARIETE</b>	<b>ARR/ARQ</b>

- f) l'ariete con il genotipo resistente omozigote può essere impiegato per la monta o la movimentazione senza limitazioni;

<b>Capo ovino resistente omozigote</b>		
<b>Identificativo</b>	<b>Categoria</b>	<b>Genotipo</b>
<b>IT044000108969</b>	<b>ARIETE</b>	<b>ARR/ARR</b>

DISPONE

Che la presente ordinanza ha decorrenza immediata

La notifica della presente Ordinanza al

- Proprietario/Detentore dell'allevamento sopra specificato.

La trasmissione della presente Ordinanza a:

- Ufficio di Polizia Municipale;
-

- ASUR Area Vasta n. 5 di Ascoli Piceno e San Benedetto del Tronto – Servizio di Sanità Animale.

#### AFFIDA

- Alla Polizia Municipale, alle altre Forze di Polizia, al Servizio di Sanità Animale dell'ASUR AV5 di Ascoli Piceno e San Benedetto del Tronto, ognuno per le proprie competenze, il compito di vigilare sull'osservanza del presente Provvedimento.

#### AVVISA

- Che in caso inosservanza del presente Provvedimento si applicano le sanzioni previste dalla disciplina normativa speciale di sanità pubblica veterinaria.

#### INFORMA

- Che, ai sensi dell'art. 3, comma 4 della Legge 7 agosto 1990, n. 241 ("Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi") contro la presente Ordinanza è ammesso ricorso giurisdizionale al TAR Marche entro 60 giorni dalla notifica del presente Provvedimento, ai sensi della Legge 6 dicembre 1971, n. 1034 ("Istituzione dei tribunali amministrativi regionali"), oppure in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro il termine di 120 giorni dalla data di notifica del Provvedimento medesimo, ai sensi del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199 ("Semplificazione dei procedimenti in materia di ricorsi amministrativi").

Letto e sottoscritto a norma di legge.



IL SINDACO

Dott. Giovanni Borraccini